



Camera di Commercio
Perugia

GUIDA: Il prodotto sicuro

INDICE degli argomenti:

- ❑ **Attività di vigilanza**
- ❑ **Le misure adottabili dalle autorità**
- ❑ **Il prodotto sicuro ai sensi del Codice del Consumo**
- ❑ **Obblighi e sanzioni previsti dal Codice del Consumo**
- ❑ **Il prodotto conforme a direttive CEE**
- ❑ **La marcatura CE**
- ❑ **Certificazione e dichiarazione di conformità**
- ❑ **Organismi di certificazione**
- ❑ **Glossario**
- ❑ **Principali direttive CEE e relative leggi di recepimento**

Attività di vigilanza

Con il D. Lgs. n. 112 del 1998 e il DPCM 26 maggio 2000 sono state trasferite alle Camere di Commercio oltre che le generali funzioni sanzionatorie anche le attività di vigilanza e ispettive sulla conformità e sicurezza dei prodotti.

L'attività di vigilanza e controllo sui prodotti sicuri si articola nel modo seguente:

- attività ispettiva e di vigilanza svolta su propria iniziativa dalla singola Camera di Commercio;
- attività di prelievo o controllo su richiesta del Ministero dello Sviluppo Economico alla locale Camera di Commercio;
- procedure di verifica e controllo svolte dal Ministero dello Sviluppo Economico su segnalazione pervenuta per il tramite della Camera di Commercio territorialmente competente.

Le misure adottabili dalle autorità

In base all'art. 107 del Codice del Consumo le misure adottabili per qualsiasi prodotto dal <http://www.sviluppoeconomico.gov.it/> dalle amministrazioni pubbliche individuate dall'art. 106 del Codice si distinguono in ragione della tipologia di rischi ad essi legati.

Si veda a tal riguardo la seguente tabella:

| Tabella 1 – Misure adottabili | | | |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipologia di prodotti | Tipo di provvedimento | | |
| <i>Per qualsiasi prodotto (ivi compresi quelli che seguono)</i> | Informazioni richieste alle parti interessate | Verifiche adeguate sulle caratteristiche di sicurezza procedendo anche ad ispezioni | Prelievo di campioni di prodotti per sottoporli ad analisi con contestuale processo verbale |
| <i>Prodotti che possano presentare rischi</i> | Viene richiesta l'apposizione sul prodotto in lingua italiana di adeguate e chiare avvertenze sui rischi dello stesso | L'immissione sul mercato viene sottoposta a condizioni preventive al fine di rendere sicuro il prodotto immesso | |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <i>in certe condizioni</i> | | | |
| <i>Prodotti che presentino rischi per determinati soggetti</i> | Viene disposto di avvertire tali soggetti in forma adeguata e tempestivamente anche mediante pubblici avvisi | | |
| <i>Prodotti potenzialmente pericolosi</i> <i>(se non vi è rischio imminente per la salute e incolumità pubblica)</i> | Divieto di: fornire, proporre la fornitura o esporre il prodotto per il tempo necessario ai controlli, verifiche o accertamenti sulla sicurezza | Viene ordinato di adeguare il prodotto o il lotto già in commercio agli obblighi di sicurezza previsti dal “Codice” | |
| <i>Prodotti pericolosi</i> <i>(con rischio imminente per la salute pubblica)</i> | Divieto di immissione del prodotto sul mercato e adozione delle misure necessarie a garantire l’osservanza del decreto | | |

Il prodotto sicuro ai sensi del Codice del Consumo

Le norme di cui agli artt. 103 -113 del Codice del Consumo, che attuano la direttiva 2001/95/CEE, hanno lo scopo di garantire che i prodotti immessi sul mercato ovvero in libera pratica siano sicuri. Tali disposizioni trovano applicazione laddove non esistano nella normativa vigente (nazionale e/o comunitaria, come ad es. direttive CEE) disposizioni specifiche aventi come obiettivo la sicurezza dei prodotti.

Ma cosa si intende per **prodotto sicuro** ai sensi del Codice del Consumo?

In base al Codice del Consumo e alla Direttiva 2001/95/CEE per **prodotto sicuro** si intende **qualsiasi prodotto destinato al consumatore** (o anche se non a lui destinato ragionevolmente in grado di essere utilizzato da quest’ultimo), anche nel quadro di una prestazione di servizi che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, l’installazione e la manutenzione, **non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l’impiego del prodotto e considerati accettabili nell’osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone.**

Per contro è considerato **pericoloso** qualsiasi prodotto che non corrisponda alla definizione sopra riportata di prodotto sicuro.

E' **presunto come sicuro** il prodotto che, **in mancanza di specifiche disposizioni comunitarie** è conforme alla legislazione dello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato (con riferimento ai requisiti sanitari e di sicurezza).

Un prodotto, tuttavia, è conforme alla legislazione nazionale se, per i rischi e le categorie di rischio disciplinati dalle leggi dello Stato, **soddisfa le cd. norme tecniche nazionali** (v. in Glossario: norme tecniche) che recepiscono le norme europee pubblicate dalla Commissione europea a norma dell'art. 4 della Dir. 2001/95/CE.

In mancanza delle norme nazionali come descritte sopra la sicurezza si valuta in base o a norme non cogenti nazionali che recepiscono altre norme europee, ovvero in base alle norme dello Stato membro o ad altre fonti sussidiarie indicate dal comma 3 dell'art. 105.

La legge intende, pertanto, garantire tale livello elevato di sicurezza e di protezione della incolumità e della salute di consumatori e utilizzatori imponendo obblighi particolari (v. avanti tabella 2) agli **operatori economici** che fanno parte della catena di commercializzazione. I soggetti di cui trattasi sono il **produttore** e il **distributore**.

Le definizioni che seguono sono quelle previste dal Codice del Consumo. Di solito si tratta di definizioni identiche anche per le singole direttive di armonizzazione relative alla sicurezza e conformità CE di determinati prodotti: in tali casi però il prodotto deve essere coperto dalla singola direttiva.

Per **produttore** si intende, alternativamente, uno dei seguenti soggetti:

fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità e *qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante* apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto;

rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non e' stabilito nella Comunità;

importatore del prodotto qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunità;

ovvero gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti;

Il **distributore** è *qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione*, la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti. Distributore è pertanto, ai fini della normativa vigente, non solo il cd "grossista" ma anche il *dettagliante*, destinatario degli stessi obblighi spettanti al distributore.

Obblighi e sanzioni previsti dal Codice del Consumo

Gli **obblighi di comportamento** gravanti sugli operatori di mercato in base alle disposizioni della direttiva CEE sulla sicurezza generale dei prodotti e del Codice del Consumo sono riassumibili come segue:

- produrre e vendere solo prodotti sicuri;
- introdurre etichettature e avvertenze adeguate per consentire la tracciabilità oltre che il corretto uso del prodotto;
- monitorare e seguire la sicurezza nelle diverse fasi;
- intraprendere le azioni necessarie per evitare rischi ai consumatori tra cui sospensione della vendita, ritiro dal mercato, avvertimenti ai consumatori, richiamo del prodotto;
- osservanza ed esecuzione delle misure dell'Autorità nonché notifica dei rischi noti o che si deve conoscere;
- dovere di cooperazione con le autorità.

Più specificamente le **tabelle 2 e 3** riportano i *singoli obblighi di produttore e distributore* e le *sanzioni* (penali o amministrative) previste in caso di inosservanza. Per le sanzioni amministrative di seguito elencate, la competenza è della Camera di Commercio in base al criterio territoriale: cioè la C.C.I.A.A. della provincia in cui è ubicata la sede del trasgressore.

| Tabella 2 - Obblighi del produttore e relative sanzioni | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obbligo | Sanzione |
| Il produttore deve: A) Immettere sul mercato prodotti sicuri (cioè non pericolosi) | In caso di immissione sul mercato di prodotti pericolosi: arresto fino ad un anno e ammenda da 10.000 a 50.000 euro. |
| B) Osservare il divieto dell'Autorità di immissione sul mercato e le misure connesse per farlo rispettare. | In caso di inosservanza del divieto dell'Autorità: arresto da sei mesi a un anno e ammenda da 10.000 a 50.000 euro. |
| C) Osservare le misure disposte dall'Autorità negli altri casi di cui all'art. 107 che riguardano: prodotti pericolosi in determinate condizioni; prodotti pericolosi per determinati soggetti; prodotti potenzialmente pericolosi. | In caso di inosservanza di una (o più) delle misure disposte dall'Autorità: ammenda da 10.000 a 25.000. |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>D) Informare adeguatamente il consumatore al fine di prevenire rischi non prevenibili senza adeguate avvertenze; adottare misure proporzionate ed efficaci di informazione e di prevenzione in base al tipo di prodotto (v. art. 104 co. 4); adottare misure di prevenzione quali richiamo o ritiro su base volontaria o in seguito a richieste o atti dell'Autorità (art. 104 co. 5)</p> | <p>Inosservanza di uno degli obblighi prescritti: <u>sanzione amministrativa compresa tra 1500 e 30.000 euro.</u> <u>(ordinanza di competenza della Camera di Commercio)</u></p> |
| <p>E) Informare immediatamente le autorità competenti nel caso in cui sia venuto a conoscenza o debba sapere di rischi incompatibili con gli obblighi generali di sicurezza di prodotti immessi sul mercato. Collaborare con le autorità ove richiesto dalle medesime in ordine alle azioni preventive intraprese sui prodotti forniti o che fornisce.</p> | <p>In caso di inosservanza di uno degli obblighi prescritti: <u>sanzione amministrativa compresa tra 1500 e 30.000 euro.</u> <u>(ordinanza di competenza della Camera di Commercio)</u></p> |

| Tabella 3 - Obblighi del distributore e relative sanzioni | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Obbligo</i> | <i>Sanzione</i> |
| <p>Il distributore deve:</p> <p>A) Osservare il divieto emanato dall'Autorità competente di immissione sul mercato di un qualsiasi prodotto pericoloso e le misure connesse per farlo rispettare.</p> | <p>In caso di immissione sul mercato di prodotti pericolosi in violazione del divieto dell'Autorità: arresto da sei mesi a un anno e ammenda da 10.000 a 50.000 euro.</p> |
| <p>C) Osservare le misure e i divieti disposti dall'Autorità negli altri casi di cui all'art. 107 che riguardano: prodotti pericolosi in determinate condizioni; pericolosi per determinati soggetti; potenzialmente pericolosi.</p> | <p>In caso di inosservanza di una (o più) delle misure disposte dall'Autorità: ammenda da 10.000 a 25.000.</p> |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>D)</p> <p>Agire con diligenza per contribuire a garantire l'immissione sul mercato di prodotti sicuri e in particolare deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ non fornire prodotti di cui conosca la pericolosità; ▪ trasmettere le informazioni sui rischi alle autorità competenti; ▪ conservare la documentazione idonea sull'origine del prodotto per 10 anni dalla cessione al consumatore. | <p>Inosservanza di uno degli obblighi prescritti: <u>sanzione amministrativa compresa tra 1500 e 30.000 euro. (ordinanza di competenza della Camera di Commercio)</u></p> |
| <p>E)</p> <p>Informare immediatamente le autorità competenti (art. 106) nel caso in cui sia venuto a conoscenza o debba sapere di rischi incompatibili con gli obblighi generali di sicurezza di prodotti immessi sul mercato.</p> <p>Collaborare con le autorità ove richiesto dalle medesime in ordine alle azioni preventive intraprese sui prodotti forniti o che fornisce.</p> | <p>In caso di inosservanza dell'obbligo: <u>sanzione amministrativa compresa tra 1500 e 30.000 euro. (di competenza della Camera di Commercio)</u></p> |

Il prodotto conforme a direttive CEE

Nel settore della sicurezza dei prodotti (ad es. materiale elettrico o giocattoli) esistono numerose **direttive CEE** che regolamentano i requisiti di sicurezza dei prodotti. Alcune direttive CEE in materia contengono, oltre a norme giuridiche, anche elenchi di norme tecniche o EN (che sta per *European Normalization*)

Le norme EN sono famiglie di *norme armonizzate comunitarie* dettate dagli organismi europei di normalizzazione tecnica quali il CENELEC o il CEN consistenti in specifiche tecniche (individuate da sigle e numeri) che stabiliscono specifici requisiti tecnici di sicurezza.

Le norme EN sono anche dette **non cogenti** o volontarie, mentre diventano vincolanti se richiamate in provvedimenti legislativi: ciò vuol dire che un fabbricante di giocattoli o prodotti elettrici o di altri soggetti a requisiti di sicurezza può scegliere di attenersi nel processo produttivo a tali prescrizioni tecniche elaborate dagli enti europei di normalizzazione, avvalendosi quindi di una *presunzione di conformità* dei suoi prodotti.

Il produttore nazionale può anche decidere di conformare i suoi prodotti, in sede di fabbricazione, a *norme tecniche* elaborate dai **comitati tecnici nazionali** e che di solito recepiscono le norme armonizzate comunitarie: per l'Italia abbiamo l'UNI – *Ente Italiano di Unificazione* (che si occupa di tutti i prodotti) e il CEI – *Comitato elettronico italiano* (per i prodotti elettrici o elettronici) che partecipano ai lavori degli organismi europei.

Se il fabbricante non intenda seguire questa procedura consistente nell'applicare volontariamente, nei processi produttivi, le norme EN o le corrispondenti UNI o CEI, dovrà allora fornire una apposita **dimostrazione** di quale sia la norma (in tal caso considerata “cogente”) contenuta nel testo legislativo che dichiara di avere applicato (ad es. direttiva europea recepita o altra normativa).

N.B. Ricordiamo peraltro (v. paragrafo precedente) che, in mancanza di specifiche norme comunitarie da applicare, vale in via residuale il meccanismo presuntivo previsto dall'art. 105 del Codice del consumo per cui un prodotto è presunto come sicuro se si dimostra la conformità alla legislazione dello Stato membro in cui è commercializzato.

La marcatura CE

La dimostrazione di cui sopra viene standardizzata dalle direttive CEE più recenti, (cd. del “*nuovo approccio*”, ovvero appartenenti alla legislazione di armonizzazione comunitaria emanata dal 1985 in poi). Le direttive del genere suddetto obbligano, infatti, tutti i produttori ad apporre sul prodotto la cd. marcatura CE oltre a fornire una certificazione specifica o, laddove consentita, una dichiarazione del fabbricante che attesti la conformità ai requisiti minimi essenziali di sicurezza. Tali tipologie di direttive, nonché le relative norme nazionali di recepimento, impongono di apporre la marcatura CE ai fabbricanti europei (ma devono attenersi anche coloro che importano prodotti da paesi terzi alla UE).

La **marcatura CE** è un simbolo grafico **da imprimere sul prodotto in modo indelebile** e ha la funzione di attestare che lo stesso è stato sottoposto alle procedure di valutazione della conformità e facendo presumere la conformità dello stesso a tutti i requisiti comunitari applicabili imposti al fabbricante dalle direttive di riferimento.

Per gli elementi che la marcatura CE deve contenere consulta la **Scheda 1 - Marcatura CE**

E' possibile inoltre scaricare una scheda divulgativa edita dal Ministero dello Sviluppo Economico in: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/phpab80Td.pdf

Se la marcatura CE non è apposta, apposta su prodotti per cui non sia prevista, o anche solo qualora risulti difforme dalle proporzioni e dalla grafica fissati dalla Commissione europea il prodotto non può essere commercializzato nei paesi aderenti al SEE (*Spazio Economico Europeo*).

Inoltre, fatte salve le sanzioni amministrative previste dalle norme italiane di recepimento delle direttive CEE, la mancata o abusiva apposizione della marcatura CE è un illecito **penalmente perseguibile**: i reati ipotizzabili vanno dalla contraffazione alla frode in commercio o contro le industrie nazionali. Secondo l'Autorità garante della concorrenza e del mercato l'abuso nell'utilizzo della marcatura costituisce una violazione delle regole di concorrenza.

Certificazione e dichiarazione di conformità

Alcune direttive del *nuovo approccio* obbligano anche a fornire alle autorità che la richiedano la cd. **certificazione di conformità** di un organismo riconosciuto dalla UE (per alcuni prodotti particolarmente rischiosi come dispositivi medici o macchine).

Altre invece reputano sufficiente produrre alle autorità che lo richiedano, per quei prodotti che non sono soggetti al controllo obbligatorio di un organismo notificato alla Comunità Europea, una **dichiarazione di conformità** del fabbricante.

Essa consiste in un documento redatto dal fabbricante, che si assume la piena responsabilità della dichiarazione in esso contenuta, con il quale si attesta la conformità del prodotto ai requisiti essenziali di sicurezza che lo concernono.

E' redatta dal fabbricante o dal suo legale rappresentante stabilito nella Comunità, anche se la conformità sia stata già certificata da un organismo notificato. Una norma EN stabilisce criteri e modalità di compilazione della dichiarazione di conformità. Vi sono inoltre delle informazioni minime che le dichiarazioni di conformità ai requisiti di sicurezza devono contenere e che sono:

- nome e indirizzo del fabbricante, ovvero del rappresentante, o mandatario stabilito nella UE (in caso di produttore di paese terzo);
- le disposizioni normative applicate;
- il nome e tipo di prodotto nonché il numero del modello;
- le norme tecniche seguite quali norme armonizzate, norme nazionali non cogenti etc. (ovvero un riferimento datato alle specifiche tecniche utilizzate per conformare il prodotto alle disposizioni di una certa direttiva);
- la data di rilascio della dichiarazione;
- la dichiarazione di responsabilità del fabbricante (o del legale rappresentante);

- firma, titolo o marchio che identifichi la persona autorizzata ad impegnare il fabbricante o il suo rappresentante;
- nome, indirizzo e numero ID dell'organismo notificato che ha rilasciato la certificazione (se nel processo produttivo interviene un organismo di certificazione);
- nome e indirizzo della persona che conserva il fascicolo tecnico.

Normalmente è previsto dalle direttive l'obbligo di conservare e tenere a disposizione della autorità nazionali la dichiarazione per almeno 10 anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del prodotto. (come per il materiale elettrico a bassa tensione) Tale obbligo, nel caso in cui il fabbricante non sia stabilito nella Comunità e non abbia in essa un mandatario, spetta all'importatore o alla persona responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato comunitario.

Il produttore può anche decidere di effettuare la cd. **certificazione volontaria**, qualora non sia già imposta per legge: in tal caso dovrà sottoporre i prodotti alla valutazione di conformità di un organismo notificato che terrà conto delle cd. norme tecniche armonizzate (non cogenti) di cui si è detto nel paragrafo precedente.

Organismi di normalizzazione e di certificazione

La codificazione delle specifiche tecniche spetta come si è visto agli **enti di normalizzazione tecnica** che possono essere internazionali (come l'ISO) o regionali (europei) come il CENELEC e il CEN o ancora degli stati membri, come per l'Italia l'UNI e il CEI.

La certificazione, in particolare, è la procedura con la quale un **organismo designato e notificato dallo Stato membro alla Commissione europea**, (che è parte terza rispetto al produttore e al dettagliante) attesta che un prodotto, un processo o un servizio è conforme agli obiettivi, o "requisiti essenziali", fissati dalle direttive d'armonizzazione tecnica, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza, la salute e la tutela dei consumatori. *Gli organismi notificati* svolgono le prove, le ispezioni e gli altri tipi di verifica della conformità previsti dalle diverse direttive per poter effettuare le certificazioni.

La Commissione Europea pubblica e aggiorna la lista degli organismi notificati da parte dei vari Stati membri aderenti al SEE (*Spazio Economico Europeo*)

E' possibile consultare una lista aggiornata degli organismi notificati alla Commissione da parte dello Stato Italiano (e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee) nella banca dati

contenuta nel sito europa.eu

N. B.: la lista indica a fianco dei settori dei prodotti le direttive CEE corrispondenti: si può pertanto consultare quali siano per ogni singolo settore gli Istituti o Enti italiani di certificazione. L'elenco include anche gli organismi notificati dai paesi candidati e gli organismi di valutazione della conformità designati da paesi terzi con i quali la Comunità europea ha concluso accordi di riconoscimento reciproco (MRA).

La validità delle certificazioni prodotte da **organismi di certificazione di paesi terzi** – problema rilevante in caso di importazione diretta di prodotti da paesi extra UE (es. Cina) – dipende da almeno due fattori:

- a) previsione in ordine al tipo di organismo di valutazione della conformità da parte della singola direttiva di armonizzazione e dalla normativa italiana di recepimento;
- b) inclusione del dato organismo di paese terzo alla UE nelle liste della Commissione.

Glossario

Immettere sul mercato:

si intende fornire o rendere disponibile sul mercato nazionale e comunitario **a titolo oneroso o gratuito** un prodotto coperto dalla distribuzione e/o utilizzazione sul territorio della Comunità.

I prodotti immessi possono essere nuovi oppure usati ma rimessi a nuovo e la cd. “messa a disposizione” copre sia il momento della cessione che quello della mera offerta di cessione.

Prodotti immessi in “libera pratica”:

si intendono quei prodotti che sono resi materialmente disponibili a chi ne ha curato l'importazione dopo aver completato le operazioni di verifica doganale.

La **messa in servizio** è invece la prima utilizzazione del prodotto coperto dalla normativa in discorso o da direttive comunitarie.

Il fabbricante:

è colui che assume la responsabilità della progettazione e della fabbricazione di un prodotto che immette sul mercato a suo nome; fabbricante è anche l'operatore economico che intervenga a modificare il prodotto per ripristinarne le caratteristiche iniziali (rimessa a nuovo).

Il rappresentante del fabbricante (o mandatario):

è colui che, su mandato espresso conferitogli da un fabbricante di un paese terzo (cioè non stabilito nella UE), agisce in nome e per conto di quest'ultimo. Il mandatario deve essere stabilito nella Comunità.

L'importatore:

del prodotto è colui che immette sul mercato un prodotto proveniente da un paese terzo senza avere, a differenza del mandatario, legami particolari con il fabbricante di quel paese. Esso è responsabile in mancanza di un legale rappresentante del fabbricante stabilito nella Comunità.

Norme tecniche armonizzate:

Si tratta delle cosiddette **norme EN** (messe a punto dagli enti di normalizzazione europei come il CENELEC o il CEN) e cioè di specifiche tecniche che garantiscono, se correttamente applicate nelle fasi costruttive, che il prodotto sia a regola d'arte sotto il profilo dei requisiti di sicurezza. Tali prescrizioni tengono conto di certi tipi e livelli di rischi come ad es. quello tossicologico o di incendio.

Le principali direttive CEE in materia (cd. del nuovo approccio) contengono in allegato anche elenchi di norme EN. Le norme europee armonizzate emanate dagli enti di cui sopra devono essere recepite dagli enti di normalizzazione nazionali (CEI e UNI).

Elenco principali direttive CEE e relative leggi di recepimento

Segue un elenco delle principali direttive CEE che prevedono procedure di conformità e le corrispondenti normative nazionali di recepimento.

- Direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti 2001/95/CEE; D. Lgs. 6 settembre 2006, n. 206 (*Codice del Consumo*);
- Dir. 88/378/CEE; D.Lgs. 27.7.91 n. 313; L. 27 settembre 1991, n. 313 e successive modifiche (*sicurezza dei giocattoli*);
- Dir. 2004/108/CEE che abroga dal 20.7.2007 la direttiva 89/336/CEE - D. Lgs. 194 del 2007 che abroga e sostituisce il D. Lgs. 12.11.1996 n. 615 (*compatibilità elettromagnetica*);
- Dir. 89/392/CEE e dir. 98/37/CEE - DPR 24.07.1996 n. 459 (*regolamento attuativo della dir. 89/392/CEE e successive relative alle macchine*);
- Dir. 73/23/CEE - L. 18 ottobre 1977, n. 791 (garanzia di sicurezza del materiale elettrico entro certi limiti di tensione) - D. Lgs. 25 novembre 1996, n. 626 (marcatura CE del materiale elettrico entro certi limiti di tensione);
- D.P.R. 12.8.1982, n. 783.1996 (*etichettatura energetica elettrodomestici*);
- Dir. 96/74/CEE e dir. 97/37/CEE - D. Lgs. 22 maggio 1999, n. 194 (*prodotti tessili*);

- Dir. 76/769 CEE dir. 94/11 - Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 30 gennaio 2001 recante modifiche al D.M. 11.04 (*calzature*);
- Dir. 89/686/CEE - D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 (*dispositivi di protezione individuale*).